

(nn. 385-25-370-373-391-418)

ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

DISEGNO DI LEGGE (n. 385)

presentato dai deputati: Milazzo, Ragusa, Calderone, Cannata, Gallo, Genovese,
Mancuso, Papale, Pellegrino, Savona

il 5 ottobre 2018

Modifiche e integrazioni alla legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 'Norme per la protezione, la tutela e l'incremento della fauna selvatica e per la regolamentazione del prelievo venatorio. Disposizioni per il settore agricolo e forestale', alla legge regionale 6 maggio 1981, n. 98 e successive modifiche e integrazioni 'Norme per l'istituzione nella Regione siciliana di parchi e riserve naturali' e alla legge regionale 14 novembre 2008, n. 12 'Norme di controllo del sovrappopolamento di fauna selvatica o inselvatichita in aree naturali protette'

(OMISSIS)

----O----

DISEGNO DI LEGGE (n. 25)

presentato dal deputato: Aricò

il 2017

Nuove norme in materia di contenimento della fauna selvatica

(OMISSIS)

----O----

DISEGNO DI LEGGE (n. 370)

presentato dal deputato: Milazzo

il 2 ottobre 2018

Modifica Legge Regionale n. 18 dell'11 agosto 2015 - per interventi urgenti sull'emergenza suidi e daini in Area Parco delle Madonie per l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana

(OMISSIS)

----O----

DISEGNO DI LEGGE (n. 373)

presentato dai deputati: Dipasquale, Cafeo, Catanzaro, Milazzo

il 2 ottobre 2018

Modifiche e integrazioni alla legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 'Norme per la protezione, la tutela e l'incremento della fauna selvatica e per la regolamentazione del prelievo venatorio'.

----O----

DISEGNO DI LEGGE (n. 391)

presentato dai deputati: Pullara, Milazzo, Aricò, Catalfamo, Lo Curto

il 9 ottobre 2018

Modifiche e integrazioni alla legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 'Norme per la protezione, la tutela e l'incremento della fauna selvatica e per la regolamentazione del prelievo venatorio. Disposizioni per il settore agricolo e forestale', alla legge regionale 6 maggio 1981, n. 98 e successive modifiche e integrazioni 'Norme per l'istituzione nella Regione siciliana di parchi e riserve naturali' e alla legge regionale 14 novembre 2008, n. 12 'Norme di controllo del sovrappopolamento di fauna selvatica o inselvatichita in aree naturali protette'

----O----

DISEGNO DI LEGGE (n. 418)

presentato dai deputati: Galluzzo, Aricò, Assenza, Savarino, Zitelli

il 31 ottobre 2018

Modifiche e integrazioni alla legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 'Norme per la protezione, la tutela e l'incremento della fauna selvatica e per la regolamentazione del prelievo venatorio. Disposizioni per il settore agricolo e forestale', alla legge regionale 6 maggio 1981, n. 98 e successive modifiche e integrazioni 'Norme per l'istituzione nella Regione siciliana di parchi e riserve naturali' e alla legge regionale 14 novembre 2008, n. 12 'Norme di controllo del sovrappopolamento di fauna selvatica o inselvatichita in aree naturali protette'

----O----

DISEGNO DI LEGGE DELLA III COMMISSIONE

Art. 1.

Modifiche inerenti la nomenclatura dell'ex Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste

1. Nella legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 “Norme per la protezione, la tutela e l’incremento della fauna selvatica e per la regolamentazione del prelievo venatorio. Disposizioni per il settore agricolo e forestale”, nella legge regionale 14 novembre 2008, n. 12 “Norme di controllo del sovrappopolamento di fauna selvatica o inselvaticata in aree naturali protette” e nella legge regionale 6 maggio 1981, n. 98 “Norme per l’istituzione nella Regione siciliana di parchi e riserve naturali”, le parole “Assessorato regionale dell’agricoltura e delle foreste” e “Assessore regionale per l’agricoltura e le foreste”, ovunque ricorrenti, sono sostituite rispettivamente con le parole “Assessorato regionale dell’agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea” e “Assessore regionale per l’agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea”.

Art. 2.

Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 33/1997

1. Il comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 è sostituito dal seguente: “1. Fanno parte della fauna selvatica, oggetto della tutela di cui alla presente legge, le specie di mammiferi e di uccelli delle quali esistono popolazioni viventi stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà nel territorio regionale.”.

Art. 3.

Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 33/1997

1. All’articolo 3, comma 1, lettera d) della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, dopo la parola “alloctone” sono inserite le seguenti: “salvo parere favorevole dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA)”.

Art. 4.

Modifiche all'articolo 4 della legge regionale. 33/1997

1. L’articolo 4 della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 è sostituito dal seguente: “Art. 4 – Fauna selvatica e controllo della fauna - 1. Per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo e la salvaguardia degli equilibri ambientali, per la tutela della biodiversità e degli ecosistemi, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico, per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche, per il contenimento dei danni alle attività produttive, per pubblica incolumità, la fauna selvatica può essere sottoposta ad operazioni ed interventi di controllo esercitati selettivamente anche nelle zone nelle quali esiste divieto di caccia.

2. Gli interventi di controllo della fauna selvatica esterni alle aree protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 si svolgono secondo le procedure di cui all’articolo 19, comma 2 della legge 11 febbraio 1992, n. 157. Le ripartizioni faunistico venatorie competenti per territorio hanno potere di iniziativa. Qualora l’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) accerti l’inefficacia dei metodi ecologici, le ripartizioni faunistico venatorie individuano le misure di control-

lo necessarie a perseguire gli obiettivi di cui al comma 1. Le misure di controllo sono attuate dalle ripartizioni faunistico venatorie che vi provvedono mediante proprio personale munito di porto di fucile ove occorra. Le ripartizioni faunistico venatorie possono avvalersi del personale di cui all'articolo 19, comma 2 della legge 11 febbraio 1992, n. 157.

3. Gli interventi di controllo della fauna selvatica all'interno delle aree protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 rientrano nell'esclusivo potere di iniziativa degli enti gestori che rilevano le specie da assoggettare a controllo, la finalità di cattura o abbattimento del controllo, il numero di capi e il periodo nel quale attuare il controllo medesimo. Le misure di controllo sono attuate dal soggetto gestore dell'area protetta con personale dell'ente e con quello di cui all'articolo 19, comma 2 della legge 11 febbraio 1992, n. 157. All'attuazione delle misure di controllo possono essere chiamate anche le ripartizioni faunistico venatorie.

4. Gli interventi di controllo di cui ai commi 2 e 3 sono approvati con decreto dell'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea, previo parere dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 19 della legge 11 febbraio 1992, n. 157.

5. Le operazioni di controllo nei siti della Rete Natura 2000 di cui al D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, ove già previste quale strumento gestionale all'interno del piano di gestione del sito o in quello dell'area protetta, non sono soggette alle valutazioni d'incidenza di cui all'articolo 5 dello stesso decreto.

6. La fauna abbattuta durante le operazioni di controllo può essere, previo accertamento della idoneità al consumo alimentare, venduta, utilizzata per finalità di promozione e valorizzazione del territorio da parte di enti pubblici o da associazioni senza scopo di lucro, ovvero donata in beneficenza. La fauna abbattuta può essere altresì assegnata ai proprietari dei fondi che partecipano all'attività di controllo. Quella catturata, ad eccezione degli ungulati, può essere utilizzata a scopo di ripopolamento.”.

2. Sono abrogati gli articoli 2, 3 e 4 della legge regionale 14 novembre 2008, n. 12, nonché la legge regionale 11 agosto 2015, n. 18.

Art. 5.

Modifiche all'articolo 6 della legge regionale 33/1997

L'articolo 6 della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 è così sostituito:
“Art. 6 – Centri di recupero. – 1. La Regione favorisce il soccorso, la detenzione temporanea, il recupero in ambienti idonei e, ove possibile, la successiva liberazione della fauna selvatica in difficoltà. A tal fine promuove l'istituzione di centri di recupero, provvedendovi anche mediante convenzione per l'utilizzazione di beni e strutture pubbliche.

2. L'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea, sentite le ripartizioni faunistico venatorie competenti per territorio, riconosce i centri di recupero ed i centri di primo soccorso. Il controllo sui centri di recupero e sui centri di primo soccorso viene esercitato dalle ripartizioni faunistico venatorie e, per gli aspetti di carattere sanitario, dai servizi veterinari delle ASP competenti per territorio.

3. I servizi veterinari delle ASP presenti nel territorio regionale assicurano la cura degli animali feriti e/o in difficoltà presso i centri di recupero e/o di primo soccorso.

4. L'autorizzazione di cui al comma 2 è subordinata al rispetto di apposito disciplinare adottato dall'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea.

5. I centri di recupero istituiti su tutto il territorio regionale devono essere dotati di apposite strutture per la riabilitazione della fauna selvatica; in caso contrario vengono considerati, anche ai fini dell'autorizzazione di cui al comma 2, centri di primo soccorso. La fauna conferita nei centri di primo soccorso, dopo le prime cure, deve essere inviata al centro di recupero della fauna selvatica più vicino, purché riconosciuto ai sensi della presente legge, salvo diversa disposizione del responsabile di tale centro nei casi meno gravi.

6. Sono riconosciuti il Centro di monitoraggio e controllo di tartarughe marine e cetacei istituito presso l'Istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia "A. Mirri", il Centro regionale di recupero della fauna selvatica di Ficuzza, i centri provinciali di recupero e i centri di primo soccorso già autorizzati ed operanti nel territorio regionale, la cui attività deve essere comunque svolta nel rispetto del disciplinare di cui al comma 4.".

2. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, ciascuna delle ASP presenti nel territorio regionale istituisce un centro di primo soccorso della fauna selvatica che opera in stretta collaborazione con i centri di recupero provinciali, il centro di recupero regionale e il Centro di monitoraggio e controllo di tartarughe marine e cetacei.

Art. 6.

Modifiche all'articolo 7 della legge regionale 33/1997

1. L'articolo 7, della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 è sostituito dal seguente: "Art. 7 Danni e prevenzione- 1. L'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea è autorizzato a corrispondere alle imprese agricole indennizzi, nella misura massima del 60 per cento, per i danni non altrimenti risarcibili, arrecati dalla fauna selvatica, alla produzione agricola, al patrimonio zootecnico ed alle opere approntate sui terreni coltivati o destinati a pascolo nonché su quelli vincolati per le finalità di protezione, rifugio e riproduzione di cui alla presente legge.

2. L'erogazione dell'indennizzo è subordinata alla realizzazione di opere di prevenzione che devono contemplare: a) la realizzazione di recinzioni; b) la predisposizione di protezioni individuali agli alberi ed agli arbusti; c) l'acquisto di cani pastore.

3. L'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea concede aiuti finanziari per la realizzazione degli interventi di prevenzione.

4. Non sono indennizzabili i danni a carico delle produzioni agricole e zootecniche destinate all'autoconsumo.

5. L'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea concede i suddetti indennizzi in conformità alla vigente normativa europea in materia di aiuti di Stato ed in particolare ai sensi del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo pubblicato nella GUUE L 352 del 24 dicembre 2013.

6. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione, altresì, per le istanze presentate a decorrere dalla data di entrata in vigore degli Orientamenti

dell'Unione Europea per gli aiuti di stato nei settori agricoli e forestali e delle zone rurali 2014/2020, per le quali non è stato riconosciuto l'indennizzo.”.

2. Con decreto dell'Assessore regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea, da adottare entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni applicative del presente articolo.

Art. 7.

Modifiche all'articolo 8 e all'articolo 17 della legge regionale 33/1997

1. Dopo la lettera u) del comma 2 dell'articolo 8 della legge regionale 1 settembre 1997, n.33, è inserita la seguente lettera: “v) individuare i periodi da destinare all'allenamento e all'addestramento dei rapaci di cui all'art. 17 bis e alle gare dei falchi da falconeria.”

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 17 della legge regionale 1 settembre 1997, n.33, è inserito il seguente comma: “2 bis. Le specie di falco che possono essere utilizzate per l'attività venatoria sono individuate con decreto dell'Assessore regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea”

Art. 8.

Modifiche all'articolo 11 della legge regionale 33/1997 in materia di competenze dei Comuni

1. La lettera e) dell'articolo 11 della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 è sostituita dalla seguente: “e) la previsione di zone da destinare temporaneamente prima dell'apertura della stagione venatoria all'allenamento e all'addestramento di cani da ferma, da cerca e da seguita in aggiunta alle zone di allenamento e addestramento cani fisse, e a quelle temporanee individuate d'ufficio dalle ripartizioni faunistico venatorie.”.

Art. 9.

Modifiche all'articolo 12 della legge regionale 33/1997 in materia di Comitato regionale faunistico venatorio

1. All'articolo 12 della legge regionale 1 settembre 1997 n. 33 sono apportate le seguenti modifiche:

Il comma 2 è sostituito dal seguente: “2. Il Comitato regionale faunistico venatorio è presieduto dall'Assessore regionale dell'Agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea; la presidenza può essere delegata al Dirigente Generale del Dipartimento regionale competente in materia faunistico-venatoria”.

Al comma 3 la lettera a) è così sostituita: “a) dal dirigente responsabile del servizio competente in materia faunistica dell'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea.

Al comma 3 la lettera b) è così sostituita: “b) da un dirigente del dipartimento competente in materia faunistica dell'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea, che svolge inoltre i compiti di segretario”.

Il comma 6 è così sostituito: “6. I componenti del Comitato partecipano alle sedute senza alcun onere a carico dell'Amministrazione regionale.”

Art. 10.

Modifiche all'articolo 15 della legge regionale 33/1997 in materia di Piano regionale faunistico-venatorio

1. L'articolo 15 della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 è sostituito dal seguente: "Art. 15 - Piano regionale faunistico venatorio - 1. Il Piano regionale faunistico venatorio è emanato dal Presidente della Regione su proposta dell'Assessore regionale per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea previa delibera della Giunta regionale. Il Piano è redatto sulla base di uno schema di Piano proposto dall'Assessore regionale per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea e inviato alle competenti Commissioni legislative dell'Assemblea Regionale Siciliana. Esso costituisce lo strumento di pianificazione primaria del territorio agro-silvo-pastorale regionale.

2. In conformità a quanto previsto dall'articolo 10 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il Piano regionale definisce il territorio destinato a protezione, nonché quello destinato a gestione privata della caccia.

3. Il Piano regionale determina: a) i criteri di risarcimento in favore dei conduttori dei fondi rustici per i danni arrecati dalla fauna selvatica, salvo che per i danni arrecati alle produzioni interne ad aree destinate alla gestione privata della caccia; b) i criteri per la corresponsione degli incentivi in favore dei proprietari o conduttori dei fondi rustici, singoli o associati, che si impegnino alla tutela ed al ripristino degli habitat naturali e all'incremento della fauna selvatica; c) i criteri di ripopolamento di specie di fauna selvatica la cui presenza si sia rarefatta.

4. Il Piano regionale individua i criteri relativi alla istituzione delle aziende faunistico venatorie, agro venatorie e dei centri pubblici e privati di produzione di selvaggina, degli allevamenti contadini, delle oasi di protezione, delle zone di ripopolamento e cattura, delle zone di addestramento, allenamento e gare per cani fisse e temporanee. I procedimenti istitutivi dei parchi regionali e delle riserve naturali, nonché i procedimenti istitutivi dei siti facenti parte della Rete Natura 2000 restano disciplinati dalle leggi che li riguardano. Le procedure di istituzione di istituti faunistici privati sono ispirate ai principi e alle norme di cui alla legge regionale 30 aprile 1991, n. 10.

5. Nel Piano regionale è indicato il fabbisogno finanziario per la realizzazione degli interventi ivi programmati.

6. La superficie destinata a protezione della fauna selvatica è distribuita sul territorio siciliano in maniera omogenea. Il Piano assicura protezione alle specie di fauna selvatica oggetto della tutela prevista dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157 e ss.mm.ii.. Sono oggetto di particolare protezione le specie *Lepus corsicanus* e *Alectoris graeca whitakeri*.

7. Il Piano regionale faunistico venatorio non è soggetto a termine, e può essere modificato seguendo la procedura di approvazione di cui al comma 1. Le modifiche che incidono sull'originario schema di piano sono trasmesse alle Commissioni di cui al comma 1.

8. Il Piano regionale faunistico venatorio è redatto dal Dipartimento regionale dello sviluppo rurale e territoriale che a tal fine può avvalersi di un numero massimo di due esperti di comprovata esperienza da individuare nelle Università o negli Istituti di ricerca specializzati, se non presenti all'interno dell'Amministrazione regionale."

2. Entro nove mesi dalla data di pubblicazione della presente legge è emanato il nuovo Piano faunistico venatorio regionale secondo le modalità di cui all'articolo 15 della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33.

3. Entro novanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge il Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea, sentito l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente approva, previa delibera di Giunta, il regolamento che disciplina la procedura di valutazione ambientale strategica e di valutazione d'incidenza ambientale di cui all'articolo 11 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e all'articolo 5 del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357. A tali procedure è sottoposto il Piano faunistico venatorio prima della sua approvazione. Il regolamento si ispira a principi di chiarezza speditezza, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa. All'esito della procedura, l'Assessore regionale per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea ai sensi degli articoli 11, comma 3, e 15 comma 2 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, valutati gli impatti sull'ambiente derivanti dall'attuazione del Piano, provvede ad apporrevi le modifiche necessarie.

Art. 11.

Introduzione dell'articolo 17 bis

(Disciplina per la detenzione e l'uso di rapaci) nella legge regionale 33/1997

1. Dopo l'articolo 17 della legge regionale 1 settembre 1997, n.33, è inserito il seguente: 'Art. 17 bis. - Disciplina per la detenzione e l'uso di rapaci - 1. L'utilizzo del falco come animale da caccia è consentito esclusivamente per esemplari provenienti da allevamenti nazionali o legalmente importati nel rispetto della Convenzione di Washington recepita con legge 19 dicembre 1975, n. 874.

2. I possessori di rapaci hanno l'obbligo di comunicare al Dipartimento regionale dello sviluppo rurale e territoriale il numero di falchi detenuti distinti per specie. In fase di prima applicazione il termine per la comunicazione è fissato al 31 dicembre 2016.

3. La Regione istituisce un registro dei falconieri e dei rapaci, provvedendo all'acquisizione e verifica di una scheda, nella quale sono riportate una foto e tutte le notizie relative all'identificazione dei diversi soggetti. Inoltre la Regione, in collaborazione con l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia e con un istituto pubblico di ricerca, provvede all'istituzione di una banca dati del DNA. I rapaci devono essere contrassegnati da apposito anello inamovibile

4. Le eventuali variazioni di consistenza devono essere denunciate, entro dieci giorni, con la specificazione del soggetto e dei motivi della variazione verificatasi e degli esemplari cui tale variazione si riferisce.

5. All'atto della denuncia il possessore deve esibire la documentazione che dimostra la provenienza degli eventuali nuovi esemplari detenuti e la destinazione di quelli non più presenti, fatta salva la denuncia di perdita dell'animale. Tale documentazione deve essere conservata dal possessore del rapace.

6. Vengono considerati detenuti illegalmente e sequestrati, fatte salve le altre sanzioni previste a termine di legge, i rapaci privi di contrassegno e/o per i quali manchi la documentazione di provenienza.

7. I rapaci sequestrati dovranno, nel più breve tempo possibile, essere consegnati temporaneamente a strutture regionali autorizzate alla detenzione in attesa del loro reinserimento in natura o al loro utilizzo per finalità di conservazione o scientifiche.

8. L'allenamento e l'addestramento dei rapaci sono consentiti esclusivamente nelle zone stabili per l'addestramento, l'allenamento e le gare di tipo "B" di cui al comma 4 dell'articolo 41 della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 e ss. mm. ii. Tali attività sono in ogni caso vietate all'interno dei siti Natura 2000 e all'interno di tutte le aree sottratte all'attività venatoria. La richiesta di autorizzazione, unitamente al piano di volo, è presentata alla ripartizione faunistico venatoria competente per territorio o all'affidatario.".

Art. 12.

Modifiche all'articolo 22 della legge regionale 33/1997 in materia di Ambiti territoriali di caccia (A.T.C.)

1. All'articolo 22 della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 e successive modifiche e integrazioni sono apportate le seguenti modifiche:

Dopo il comma 2 è inserito il seguente "2 bis. Negli ambiti territoriali di caccia il comitato di gestione, di cui all'articolo successivo, promuove e organizza le attività di ricognizione delle risorse ambientali e programma gli interventi di miglioramento degli habitat.".

Il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. L'Assessore regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea, tenuto conto dell'indice medio di densità venatoria nazionale, rende pubblico con proprio decreto e con periodicità quinquennale, l'indice massimo per ogni ambito territoriale di caccia in relazione alle sue condizioni ambientali e trofiche.".

Il comma 4 è soppresso.

Dopo il comma 9 è inserito il seguente: "9 bis. I cacciatori residenti all'estero iscritti all'anagrafe italiani residenti all'estero (AIRE), sono ammessi ad esercitare l'attività venatoria nell'ambito territoriale di caccia in cui ricade il comune nel quale sono iscritti. Il tesserino venatorio è rilasciato dallo stesso comune.".

Art. 13.

Modifiche all'articolo 23 della legge regionale 33/1997 in materia di Struttura e funzioni dell'ambito territoriale di caccia

1. L'articolo 23 della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 è sostituito dal seguente: "Art. 23 - Struttura e funzioni dell'ambito territoriale di caccia - 1. Sono organi dell'Ambito territoriale di caccia: a) l'Assemblea degli iscritti all'ATC; b) il Comitato di gestione; c) il Presidente; d) il Revisore contabile.

2. Il Comitato di gestione, nominato con decreto dell'Assessore per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea, è composto da dieci membri, di cui: a) tre rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole, scelti tra imprenditori agricoli con aziende ricadenti nelle aree comprese nell'ambito territoriale di caccia, designati dalle medesime organizzazioni; b) tre rappresentanti delle associazioni venatorie riconosciute, maggiormente rappresentative nel territorio dell'ambito territoriale di caccia, designati dalle medesime associazioni; c) due rappresentanti delle associazioni ambientaliste riconosciute, maggiormente rappresentative nel territorio dell'ambito territoriale di caccia, designati dalle medesime associazioni; d) due funzionari dell'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea, di cui uno con qualifica dirigenziale.

3. Il Comitato è presieduto dal Dirigente della ripartizione faunistica competente per territorio.

4. Le riunioni del Comitato sono valide con la presenza della maggioranza dei membri designati. Le decisioni assunte sono valide quando hanno conseguito il voto favorevole della maggioranza dei presenti votanti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

5. I componenti dei comitati alla scadenza del primo mandato possono essere riconfermati per una sola volta. Tali componenti svolgono la loro funzione a titolo gratuito.

6. Il Comitato resta in carica cinque anni.

7. La costituzione del Comitato è valida se sono stati designati almeno 5 dei componenti di cui alle lettere a), b) e c) del precedente comma 2.”.

Art. 14.

Introduzione dell'articolo 23 bis

Compiti e organizzazione dei comitati di gestione) nella legge regionale 33/1997

1. Dopo l'articolo 23 della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 è inserito il seguente: “Art. 23 bis. - Compiti e organizzazione dei comitati di gestione - 1. L'Assessore regionale per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea, previo parere della competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale, con proprio decreto determina: a) funzioni e compiti degli organi degli ambiti territoriali di caccia, le modalità di funzionamento degli stessi, i casi in cui l'Assessore regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea può dichiarare decaduti i membri del comitato di gestione che non esercitano compiti istituzionali; b) le modalità di tenuta contabile del bilancio d'esercizio del Comitato di gestione ed i compiti attribuiti al Dirigente della ripartizione faunistico venatoria competente per territorio sull'attività gestionale e contabile; c) l'attribuzione di specifiche competenze al presidente del Comitato e all'Assemblea; d) ogni disposizione utile all'organizzazione del Comitato di gestione e al raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge; e) i criteri per la determinazione da parte del Comitato di gestione del contributo economico che ogni cacciatore è tenuto a versare all'ambito territoriale di caccia per partecipare alla gestione programmata della caccia, nonché la possibile destinazione dello stesso ad interventi di conservazione, tutela e ripristino ambientale in favore dei conduttori dei fondi rustici; f) le modalità attraverso le quali la corresponsione del contributo economico del cacciatore è sostituita da prestazioni personali del cacciatore stesso di natura non economica; g) i criteri e le modalità di assegnazione delle risorse finanziarie necessarie per l'attuazione di specifici programmi straordinari di gestione approvati dall'Assemblea, nei limiti delle risorse finanziarie rese disponibili secondo quanto previsto dall'articolo 51 della presente legge.

2. Al decreto assessoriale è allegato il piano di gestione tipo a cui si debbono uniformare i piani di gestione dei singoli ambiti territoriali di caccia, avuto riguardo del Piano regionale faunistico venatorio. Il piano di gestione tipo riguarda anche la vigilanza venatoria.

3. Con decreto dell'Assessore regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea si provvede alla nomina del revisore contabile, da individuare prioritariamente tra i dipendenti regionali iscritti all'albo dei revisori.”.

Art. 15.

Modifiche all'articolo 25 della legge regionale 33/1997

1. All'articolo 25 della legge regionale 1 settembre 1997, n.33, sono apportate le seguenti modifiche:

Al comma 1 sono sopresse le parole "e di aziende agro-venatorie".

Il comma 8 è sostituito dal seguente: "8. Prima della scadenza del quinto anno è fatto obbligo ai titolari dell'autorizzazione di presentare, a pena di decadenza della stessa, i piani ed i programmi indicati al comma 3 per il successivo quinquennio, che sono approvati dall'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea. Alla scadenza del decennio, l'autorizzazione può essere rinnovata previa presentazione dei piani e dei programmi indicati al comma 3."

Art. 16.

Modifiche all'articolo 26 della legge regionale 33/1997

1. All'articolo 26 della legge regionale 1 settembre 1997, n.33 sono apportate le seguenti modifiche:

Al comma 1 dopo le parole "30 ettari" sono aggiunte le parole "e non superiore a 1000 ettari".

Il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Le aziende agro venatorie sono soggette a tassa di concessione regionale nella misura di cui all'articolo 30, comma 4, e sono autorizzate per dieci anni con decreto dell'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea, sentito l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA). La superficie da destinare all'attività venatoria non può essere inferiore a 10 ettari."

Dopo il comma 6 è inserito il seguente comma: "6 bis. Le autorizzazioni per la costituzione delle aziende agro venatorie già emesse dall'Amministrazione scadono al compimento dei dieci anni dalla data del decreto di riconoscimento."

2. I titolari di aziende agro-venatorie che alla data di entrata in vigore della presente legge risultano costituite da oltre dieci anni presentano all'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea, per il tramite della ripartizione faunistico venatoria competente per territorio, richiesta di rinnovo della concessione entro tre mesi dalla pubblicazione della presente legge.

Art. 17.

Modifiche all'articolo 32 della legge regionale 33/1997 in materia di Sanzioni

1. Dopo il comma 9 bis dell'articolo 32 della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 sono aggiunti i seguenti:

"9 ter. Al cacciatore che non raccolga i bossoli vuoti si applica la sanzione pecuniaria da euro 26 a euro 156.

9 quater. L'abusiva tabellazione o la irregolare chiusura dei fondi chiusi sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250 a euro 1500, oltre alla sanzione da euro 50 a euro 300 per ogni tabella abusivamente collocata. Per i fondi chiusi la sanzione si applica al conduttore del fondo in solido con il proprietario; negli altri casi si applica al concessionario.

9 quinquies. Il cacciatore residente in altre regioni, autorizzato ad esercitare la caccia in un ambito territoriale della Sicilia, ha l'obbligo di comunicare i dati relativi ai capi abbattuti al Comitato di gestione dell'ambito territoriale di caccia. La comunicazione va fatta anche nei casi in cui non ci sono stati abbattimenti. In mancanza si applica la sanzione amministrativa da euro 77 ad euro 465.

9 sexes. É soggetto alla sanzione amministrativa da euro 26 a euro 156 chiunque addestri o alleni rapaci senza essere iscritto nel registro di cui all'articolo 17 bis comma 3, o chiunque addestri o alleni rapaci fuori dalle aree consentite.”.

Art. 18.

Introduzione dell'articolo 38 bis (Centri pubblici per la riproduzione della fauna selvatica e aree faunistiche) nella legge regionale 33/1997

1. Dopo l'articolo 38 della legge regionale 1 settembre 1997 n. 33 è inserito il seguente: “Art. 38 bis - Centri pubblici per la riproduzione della fauna selvatica e aree faunistiche - 1. L'Assessorato dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea può istituire: a) Centri pubblici per la riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale ai fini dello studio delle specie autoctone e para-autoctone e della ricostituzione delle popolazioni naturali depauperate a causa del prelievo venatorio e delle mutate condizioni agro ambientali. b) Aree faunistiche finalizzate allo studio, alla conservazione alla moltiplicazione nonché all'irradiamento nelle aree circostanti della fauna selvatica autoctona e para-autoctona.”.

2. L'Assessore per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea, entro 180 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana della presente legge, con proprio decreto stabilisce i criteri per l'individuazione delle zone in cui istituire le aree faunistiche ed i centri pubblici nonché le modalità per la gestione, l'utilizzazione e l'affidamento.

Art. 19.

Modifiche all'articolo 41 della legge regionale 33/1997 in materia di Zone di addestramento, allenamento e gare per cani

1. L'articolo 41 della legge 1 settembre 1997 n. 33 è sostituito dal seguente: “1. Le zone stabili per l'addestramento, l'allenamento e le gare per cani da caccia, sono individuate su proposta delle ripartizioni faunistico venatorie, anche su segnalazione delle associazioni venatorie riconosciute, delle associazioni cinofile legalmente costituite, dei titolari di concessione di aziende faunistico venatorie ed agro venatorie, degli imprenditori agricoli, nonché dei sindaci, con decreto dell'Assessorato dell'Agricoltura dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea. 1 bis. Le zone temporanee per le gare riconosciute dall'ENCI sono autorizzate dalla ripartizione faunistico venatoria, previo consenso dei proprietari dei fondi.

2. La gestione delle zone di cui al comma 1 può essere affidata, con decreto dell'Assessorato dell'Agricoltura dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea, ad associazioni venatorie riconosciute, ad associazioni cinofile legalmente costituite, ad imprenditori agricoli, nonché ai titolari di concessione di aziende faunistico venatorie ed agro venatorie.

3. I demani forestali della Regione siciliana e le zone di ripopolamento e cattura possono essere fruibili tutto l'anno ad esclusione del periodo 1 aprile-15 luglio, esclusivamente per lo svolgimento di gare di cani da ferma su fauna selvatica naturale di interesse venatorio, purché inserite in manifestazioni a carattere regionale, nazionale o internazionale.

4. Le zone di cui al comma 1 si distinguono in:

a) Zone stabili per l'addestramento, l'allenamento e le gare per cani da caccia classificate di tipo “A”, aventi una estensione non inferiore a 10 ettari e non superiore a 200, caratterizzate da un habitat idoneo alla protezione ed alla riproduzione della

fauna selvatica di interesse venatorio e cinofilo dove non è consentita l'immissione e l'abbattimento di fauna selvatica. L'allenamento, l'addestramento e le gare possono svolgersi durante l'intero anno solare ad eccezione del periodo: 1 aprile 15 luglio.

b) Zone stabili per l'addestramento, l'allenamento e le gare per cani da caccia classificate di tipo "B", aventi una estensione non inferiore a 10 ettari e non superiore a 100, caratterizzate da un habitat scarsamente idoneo alla protezione ed alla riproduzione della fauna selvatica e l'assenza o una presenza occasionale ed insignificante di fauna selvatica. In tali zone è consentito allenare, addestrare e svolgere gare su selvaggina di allevamento appartenente alle specie individuate dall'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992 n. 157 proveniente da allevamenti autorizzati.

c) Zone temporanee di tipo "C", ricadenti in aree con presenza di fauna selvatica naturale, istituite durante tutto l'anno per l'espletamento di gare senza abbattimento per periodi non superiori a 15 giorni. In tali zone, nei giorni antecedenti la gara, è consentita altresì l'attività di allenamento dei cani iscritti alla manifestazione.

d) Zone temporanee di tipo "D", ricadenti in aree caratterizzate da un habitat scarsamente idoneo alla protezione ed alla riproduzione della fauna selvatica, istituite durante tutto l'anno per l'espletamento di gare anche con abbattimento, su selvaggina appartenente alle specie individuate dall'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992 n. 157 proveniente da allevamenti autorizzati, per periodi non superiori a 15 giorni. In tali zone, nei giorni antecedenti la gara, è consentita altresì l'attività di allenamento dei cani iscritti alla manifestazione.

5. Nelle zone stabili di tipo "A" e "B" non è consentito l'esercizio venatorio.

6. Nelle zone temporanee di tipo "C" e "D" non è consentito l'esercizio venatorio durante il periodo di vigenza".

2. L'Assessore per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea, entro 180 giorni dalla pubblicazione della presente legge, nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, con proprio decreto stabilisce i criteri e le modalità per l'individuazione, la gestione, l'utilizzazione e l'affidamento delle zone di addestramento, allenamento e gare per cani da caccia. Sono fatte salve le zone di addestramento, allenamento e gare per cani da caccia esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Sino all'emanazione del decreto assessoriale di cui al comma 2, l'attività nelle zone esistenti continua ad essere regolamentata dalla normativa vigente prima dell'entrata in vigore della presente legge.

Art. 20.

Introduzione dell'articolo 19 bis (Caccia di selezione) nella legge regionale 33/1997

1. Dopo l'articolo 19 della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 è inserito il seguente articolo 19 bis: "Art. 19 bis. - Caccia di selezione - 1. La caccia di selezione agli ungulati è esercitata in conformità a quanto previsto dall'articolo 18, commi 2 e 7, della legge 11 febbraio 1992 n. 157 e dall'articolo 11 *quaterdecies*, comma 5, della legge 2 dicembre 2005, n. 248."

2. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge l'Assessore regionale per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea, sentito il Comitato regionale faunistico venatorio, disciplina con proprio decreto le modalità di svolgimento di tale tipologia di caccia, nonché le modalità di riconoscimento della figura del "cacciatore di selezione". Tale riconoscimento è condizionato al previo

possesso di porto fucile e al superamento di un esame svolto innanzi ad apposita commissione nominata dall'Assessore regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea.

Art. 21.

Modifiche all'articolo 28 della legge regionale 33/1997 in materia di Commissione d'esame abilitazione all'esercizio venatorio

1. All'articolo 28 della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 sono apportate le seguenti modifiche:

La lettera f) del comma 3 è soppressa.

2. All'articolo 29 della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 sono apportate le seguenti modifiche:

Alla lettera a) del comma 2 sono aggiunte le seguenti parole: "da un funzionario in servizio presso la stessa ripartizione faunistico venatoria e da un laureato in scienze biologiche o in scienze naturali ed esperto in vertebrati omeotermi, da ricercare prioritariamente tra i dipendenti dell'Amministrazione regionale. In mancanza di tali figure all'interno della stessa Amministrazione, si fa ricorso ad esperti esterni a titolo gratuito, da individuare mediante idonee procedure di evidenza pubblica."

La lettera b) del comma 2 è soppressa.

Il comma 4 bis è sostituito dal seguente: "4 bis. La Commissione è validamente costituita in presenza di tutti i componenti; nel caso di assenza di uno dei componenti, il Presidente procede alla sostituzione con un altro funzionario dell'Amministrazione regionale. Al componente esterno alla Commissione compete esclusivamente il rimborso delle spese di viaggio ove spettanti."

Il comma 7 dell'articolo 29 della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 è così integrato: dopo la parola "faunistico venatorie" sono aggiunte le parole "e sul sito web dell'assessorato".

3. Le Commissioni di cui all'articolo 29 della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, nella composizione come modificata dal presente articolo, entrano in funzione alla scadenza naturale delle Commissioni esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 22.

Introduzione dell'articolo 33 bis (Appostamenti Fissi) nella legge regionale 33/1997

1. Dopo l'articolo 33 della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 è inserito il seguente: "Art. 33 bis. - Appostamenti Fissi - 1. L'Assessore regionale per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea, sentito il Comitato regionale faunistico venatorio, disciplina il rilascio delle autorizzazioni relative agli appostamenti fissi di caccia di cui all'articolo 12, comma 5, lettera b), della legge 11 febbraio 1992, n. 157.

2. Il rilascio dell'autorizzazione è soggetto a tassa di concessione secondo le tariffe di cui all'articolo 23, comma 2, legge 1 settembre 1992, n. 157. 3. Non sono considerati fissi, agli effetti di cui all'articolo 12, comma 5, legge 11 febbraio 1992, n. 157, gli appostamenti per la caccia agli ungulati, ai colombacci e gli appostamenti senza richiami vivi, di cui all'articolo 14, comma 12, stessa legge."

Art. 23.

*Introduzione dell'articolo 20 bis
(Esercizio delle deroghe) nella legge regionale 33/1997*

1. Dopo l'articolo 20 della legge regionale 1 settembre 1997 n. 33 è aggiunto il seguente: "Art. 20 bis. - Esercizio delle deroghe - 1. Nei limiti fissati dalla Costituzione, dai Trattati Internazionali, dalle Direttive dell'Unione Europea, l'esercizio delle deroghe di cui all'articolo 19 bis della legge 11 febbraio 1992 n. 157, è disciplinato con regolamento approvato dalla Giunta di Governo su proposta dell'Assessore per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea, sentito il Comitato regionale faunistico venatorio."

Art. 24.

*Introduzione dell'articolo 24 bis
(Utilizzo venatorio del demanio forestale) nella legge regionale 33/1997*

1. Dopo l'articolo 24 della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 è inserito il seguente: "Art. 24 bis. - Utilizzo venatorio del demanio forestale - 1. L'Assessore regionale per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea individua le aree del demanio forestale ove esercitare la caccia ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettera c) della legge 11 febbraio 1992, n. 157. La cartografia dei luoghi e le informazioni necessarie sono inviate all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) per il prescritto parere. Con provvedimento dell'Assessore regionale per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea sono disciplinate le modalità di accesso dei cacciatori. Lo stesso provvedimento disciplina l'utilizzo venatorio dei demani forestali comunali."

2. La lettera n) del comma 2 dell'articolo 8 della legge regionale 1 settembre 1997 n. 33 è soppressa.

Art. 25.

*Modifiche all'articolo 45 della legge regionale 33/1997 in materia di
Oasi di protezione e zone di ripopolamento e cattura*

1. Dopo il comma 10 dell'articolo 45 della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 è inserito il seguente: "11. La gestione delle oasi di protezione è affidata ad associazioni venatorie presenti all'interno del Comitato regionale faunistico venatorio, previa stipula di apposita convenzione con l'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea."

2. Al fine di tutelare la coturnice siciliana (*Alectoris graeca Whitakeri*) e la lepore italica (*Lepus corsicanus*), è autorizzata la costituzione di oasi di protezione e zone di ripopolamento e cattura, in deroga a quanto disposto dall'articolo 10, commi 13 e 14 della legge 11 febbraio 1992, n. 157.

3. Le ripartizioni faunistico venatorie competenti per territorio effettuano periodiche ricognizioni delle oasi di protezione e zone di ripopolamento e cattura di loro competenza, al fine di verificare la permanenza delle condizioni giuridiche e ambientali che legittimano il loro mantenimento.

Art. 26.

*Modifiche all'articolo 19 della legge regionale 33/1997 in materia di
Specie cacciabili e periodi di caccia*

1. L'articolo 19 della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 è sostituito dal seguente: "Art. 19. – Specie cacciabili e periodi di caccia – 1. L'esercizio venatorio è vietato per ogni singola specie: a) durante il ritorno al luogo di nidificazione; b) durante il periodo della nidificazione e le fasi della riproduzione e della dipendenza degli uccelli.

2. E' consentito abbattere esemplari di fauna selvatica appartenenti alle specie e per i periodi di cui all'articolo 18, comma 1, legge 11 febbraio 1992, n. 157 in quanto compatibili con i principi di cui al comma 1. I termini di apertura e di chiusura della caccia possono essere posticipati o anticipati per determinate specie su parere dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), reso sulla base di quanto previsto dal comma 4. In assenza di detto parere, l'Assessore regionale per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea può procedere al posticipo o all'anticipo dei termini di apertura o di chiusura della caccia avvalendosi dei dati scientifici e di pareri di istituti universitari e di ricerca, nonché di dati scientifici rilevati dal Servizio faunistico dell'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea.

3. Si applicano nella Regione le modifiche apportate all'elenco delle specie cacciabili e relativi periodi di caccia di cui all'articolo 18, della legge 11 febbraio 1992, n. 157.

4. I termini di apertura e di chiusura della caccia possono essere anticipati o posticipati per determinate specie in relazione alle situazioni ambientali delle diverse realtà territoriali. L'Assessore regionale per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea autorizza le modifiche, previo parere dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) reso sulla base di dati scientifici raccolti dalle unità operative consultive decentrate di cui all'articolo 7, comma 2 della legge 11 febbraio 1992, n. 157. In assenza di detti dati l'Assessore regionale per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea valuta i dati scientifici e i pareri di istituti universitari e di ricerca, nonché i dati scientifici rilevati dal servizio faunistico dell'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea.

5. I termini di cui al comma 2 devono essere contenuti tra il 1° settembre ed il 31 gennaio dell'anno nel rispetto dell'arco temporale massimo previsto per ogni singola specie. Previo parere vincolante dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), detti termini possono essere posticipati non oltre il 10 febbraio.”.

Art. 27.

Modifiche all'articolo 20 della legge regionale 19/2005

1. Il comma 4 dell'articolo 20 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19, è sostituito dal seguente: "I Liberi consorzi comunali e le Città metropolitane, entro il 31 dicembre di ogni anno, presentano, per l'anno successivo, la richiesta di sovvenzione quale concorso, pari al settanta per cento, per le spese di istituzione e/o funzionamento del servizio di vigilanza venatoria. Tale richiesta è accompagnata dal programma di gestione del servizio, previamente approvato dalla ripartizione faunistico venatoria competente per territorio. Il coordinamento ed il controllo

sull'effettuazione dei servizi negli Ambiti Territoriali di caccia di competenza è affidato alla rispettiva ripartizione faunistica venatoria.”.

2. L'Assessorato regionale dell'agricoltura dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea, entro sessanta giorni dalla disponibilità delle somme sul relativo capitolo del bilancio regionale e nei limiti della disponibilità dello stesso, eroga ai Liberi consorzi comunali e alle Città metropolitane che ne fanno richiesta il trenta per cento delle somme ammissibili. La rimanente quota è erogata in unica soluzione, previa presentazione da parte delle stesse, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, della relazione di cui al comma 2 dell'articolo 32 della legge 19 maggio 2005 n. 5 e della rendicontazione che giustifichi e documenti la spesa sostenuta.

3. I contributi di cui al presente articolo sono erogati ai Liberi consorzi comunali e alle Città metropolitane che abbiano attivato il servizio di vigilanza venatoria direttamente, attraverso società partecipate o che abbiano esternalizzato il servizio.

Art. 28.

Modifiche all'articolo 51 della legge regionale 33/1997 in materia di Disposizioni finanziarie

1. L'articolo 51 della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 è sostituito dal seguente: “Art. 51 - Disposizioni finanziarie - All'onere finanziario derivante dalle disposizioni della presente legge si fa fronte con le entrate derivanti dal versamento delle concessioni governative regionali di cui al precedente articolo 30.”.

Art. 29

Norma finale

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.